

N. 648

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, MACERATINI e MONTELEONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996**

---

Nuove iniziative produttive nei territori meridionali

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ha previsto l'esenzione decennale dall'IRPEG per le nuove iniziative intraprese nel Mezzogiorno a partire dal 29 marzo 1986; in particolare il comma 5 così recita: «Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale».

L'Amministrazione finanziaria ha dato di questa norma un'interpretazione riduttiva, vincolando la concessione del beneficio al verificarsi di condizioni formali restrittive, in contrasto con lo spirito del legislatore proponente. Al riguardo, infatti, la circolare n. 30 del 28 luglio 1986 del Ministero delle finanze stabilisce quanto segue: «Le imprese che intendono beneficiare dell'esenzione devono costituirsi, sotto forma di società, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio meridionale. È questa una condizione posta dallo stesso articolo 14 che deve risultare espressamente dagli atti costitutivi ed essere tassativamente osservata. Gli uffici distrettuali dovranno, pertanto, accertarsi dell'esistenza di tale presupposto e negare l'esenzione qualora negli atti costitutivi delle società richiedenti non risulti la predetta finalità».

In realtà la norma doveva essere correttamente interpretata nel senso che l'esenzione ivi prevista è concessa a tutte quelle imprese che si costituiscono sotto la forma giuridica di società di capitali e che di fatto realizzano nel Mezzogiorno nuove iniziative produttive, senza che assuma rilevanza preclusiva il fatto che esse non abbiano indicato nell'atto costitutivo o nello statuto la dizio-

ne «per la realizzazione di nuove iniziative produttive».

Ciò trova conferma in quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, che si riporta: «Articolo 5. - La disposizione contenuta nell'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali, continua ad applicarsi con le medesime modalità fino al 31 dicembre 1981.

L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende applicabile anche alle società che, avendo realizzato nei territori ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitano anche fuori dei territori medesimi altre attività. In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica delle norme ivi indicate».

Pertanto si rende necessario procedere ad un'interpretazione autentica della norma, dando rilievo non all'aspetto puramente formale delle indicazioni date nello statuto e/o nell'atto costitutivo, ma al fatto sostanziale che effettivamente vi sia stata un'iniziativa produttiva.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applica a tutte le società di capitali costituite a partire dal 29 marzo 1986 che di fatto realizzano nuove iniziative produttive nei territori meridionali, limitatamente ai redditi ivi prodotti, indipendentemente dal fatto che le stesse società abbiano indicato nell'atto costitutivo o nello statuto di essere state costituite per la realizzazione di nuove iniziative produttive.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi di iniziative produttive intraprese a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64.

